



BANCA PASSADORE & C.

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 150.000.000 - RISERVE € 182.780.398,21
FONDATA NEL 1888

Genova, li 17 Dicembre 2024

AVVISO

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO NELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NELLE PROVINCE DI FIRENZE, LIVORNO E SIENA

In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 Ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) ha disposto l'Ordinanza del 25 Novembre 2024, pubblicata in G.U. n. 293 del 14/12/2024, con cui viene stabilita la possibilità di sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Tale agevolazione si applica ai mutui relativi agli edifici, presenti nella/e provincia/e sopracitata/e, sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici.

Per poter usufruire dell'agevolazione ove ne ricorrano i presupposti, i mutuatari dovranno presentare alla Banca entro il 29 dicembre 2023 la richiesta di sospensione con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'ambito della richiesta i mutuatari possono esprimere la volontà di:

- SOSPENDERE LA SOLA QUOTA CAPITALE: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi calcolata al tasso contrattualmente previsto sul capitale residuo del mutuo alla data di sospensione, oltre alle spese pro rata, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso delle rate composte da quota capitale e quota interessi riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione
- SOSPENDERE L'INTERA RATA: in questa ipotesi, gli interessi maturati nell'intero periodo di sospensione sono calcolati al tasso contrattualmente previsto sul capitale residuo del mutuo alla data di sospensione, secondo il regime della capitalizzazione semplice. Tali interessi sono ripartiti in quote di pari importo e sono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Il personale presso i nostri sportelli è a completa disposizione per ogni eventuale informazione o approfondimento in merito.

BANCA PASSADORE & C.